

Allegato A

PROPOSTA AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN MERITO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI

1. Oggetto e finalità

- 1.1 La nuova definizione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco delle imprese di vendita ai clienti finali di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: Elenco vigente) è adottata con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 1.2 L'Elenco delle imprese di vendita di gas naturale recante gli elementi previsti del decreto da adottarsi di cui sopra (di seguito: EVG), a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sostituisce l'Elenco vigente per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 164/2000.

2. Ambito di applicazione e impostazione generale

- 2.1 L'inclusione nell'EVG è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.
- 2.2 Sono tenuti all'iscrizione all'EVG:
- a. i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto e "*del gas naturale liquefatto*" per il tramite di una rete non connessa alla rete di trasporto nazionale ossia "*attraverso autocisterne e del gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonché di biogas*" (di seguito: tramite reti isolate);
 - b. le imprese distributrici autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti. Per esse non è richiesto il rispetto dei requisiti di seguito dettagliati;
 - c. le imprese distributrici autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale nell'area di loro operatività ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 164/2000. Per esse non è richiesto il rispetto dei requisiti di seguito dettagliati.
- 2.3 Non sono tenute all'iscrizione all'EVG i consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei consorziati.
- 2.4 L'EVG riporta, per ciascun soggetto iscritto:
- a. la segnalazione della tipologia di gas naturale oggetto della vendita: gas naturale, gas naturale liquefatto (GNL), biometano, biogas, gas naturale compresso (CNG), biogas liquido per autotrazione e/o bio GNL;

Allegato A

b. l'indicazione che l'autorizzazione sia relativa alla vendita di gas naturale specificando se la distribuzione avvenga per il tramite di una rete di distribuzione connessa alla rete nazionale di trasporto e/o tramite reti isolate.

2.5 I requisiti di ammissibilità all'elenco sono differenziati in funzione dei casi di cui al precedente punto 2.4, lettera *b.*, prevedendo alcune deroghe, riportate al Capitolo 4, per la sola attività di vendita di gas naturale tramite reti isolate.

3. Requisiti di ammissibilità all'elenco

3.1 Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 4, i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti finali del gas naturale devono rispettare i requisiti di seguito descritti, distinti tra:

- a.* requisiti tecnici;
- b.* requisiti di onorabilità;
- c.* requisiti di natura finanziaria.

Requisiti tecnici

3.2 I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti finali di gas naturale sono imprese costituite in una delle seguenti forme:

- a.* società per azioni;
- b.* società in accomandita per azioni;
- c.* società a responsabilità limitata;
- d.* società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere *a.*, *b.* e *c.*;
- e.* aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f.* società cooperative;
- g.* società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del Codice civile.

3.3 L'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese riporta, tra gli altri, l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo che essa sia coerentemente declinata per quanto riguarda le tipologie di gas fornito, secondo quanto precisato al punto 2.4, lettere *a.* e *b.*.

3.4 Ciascuna impresa iscritta all'EVG deve servire almeno un cliente finale nell'arco di dodici mesi. A tale fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) definisce, con proprio provvedimento, le modalità di verifica da parte del Gestore del SII.

Allegato A

Requisiti di onorabilità

- 3.5 Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese iscritte all'EVG non devono:
- a. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
 - b. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del Codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio.
- 3.6 Le imprese iscritte all'EVG non devono trovarsi:
- a. in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso.
- 3.7 I requisiti di cui ai punti 3.5 e 3.6 devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-*septies* del Codice Civile, e comunque da tutte le imprese di vendita di gas naturale ai clienti finali appartenenti allo stesso gruppo.

Requisiti e indicatori di natura finanziaria

- 3.8 Le imprese iscritte all'EVG devono possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 100.000 euro.
- 3.9 Le imprese iscritte all'EVG assicurano il rispetto dei requisiti di cui al punto 3.10:

Allegato A

- a. direttamente, quando siano anche utente della distribuzione e del bilanciamento (di seguito “impresa di vendita utente”);
- b. per il tramite degli eventuali soggetti terzi di cui esse si servono per la conclusione dei contratti di distribuzione (di seguito: “utenti della distribuzione”) e di bilanciamento di gas naturale.

3.10 È necessario che:

- a. non sia attivato – nei confronti dell’impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui essa si serve – il servizio di *default* trasporto per via della risoluzione di contratti di trasporto per inadempimento nell’ambito del servizio di bilanciamento, ai sensi della deliberazione 249/2012, per 2 o più volte in 12 mesi (scorrevoli), indipendentemente dai punti di interconnessione (tra reti di trasporto e di distribuzione) in cui il medesimo servizio di *default* trasporto è attivato;
- b. non siano attivati i servizi di ultima istanza in caso di inadempimento dei pagamenti del servizio di *default* trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012, da parte dell’impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui essa si serve, per 2 o più volte in 24 mesi (scorrevoli);
- c. non siano attivati i servizi di ultima istanza di cui all’articolo 25, comma 1, della deliberazione 138/04 in caso di inadempimento dei pagamenti nell’ambito del servizio di *default* trasporto, da parte dell’impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui essa si serve, decorsi 12 mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di *default*;
- d. non siano attivati i servizi di ultima istanza per la risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell’impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui essa si serve nell’ambito del servizio di distribuzione, per 2 o più volte in 24 mesi (scorrevoli).

4. Deroghe e casi particolari

- 4.1 Nei casi di imprese che esercitano la vendita di gas naturale solo tramite reti isolate, i requisiti di cui ai punti 3.4, 3.8 e 3.10 non sono applicabili o richiesti.
- 4.2 In tali casi, l’iscrizione all’EVG e la conseguente autorizzazione è da intendersi ai soli fini della vendita a clienti finali di gas naturale attraverso autocisterne e a mezzo di carri bombolai.
- 4.3 Il requisito di cui al punto 3.3 è considerato ottemperato nei casi di imprese già operanti e iscritte d’ufficio all’EVG ai sensi del punto 5.1.

5. Iscrizione all’Elenco venditori

Allegato A

Imprese già operanti nella vendita di gas naturale

- 5.1 Le imprese già operanti nella vendita di gas naturale, iscritte all'Elenco vigente e accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel SII alla data dell'entrata in vigore del previsto decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sono iscritte d'ufficio all'EVG e indicate sul sito *internet* del Ministero.
- 5.2 Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione delle modalità attuative, le imprese di cui sopra attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 4.
- 5.3 Il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell'EVG delle imprese di cui al punto 5.1, verifica la dichiarazione presentata.
- 5.4 La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 5.2 entro il termine ivi previsto comporta l'esclusione d'ufficio dall'EVG.
- 5.5 Le imprese di cui al punto 5.1 che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano nella forma di società di persone o di consorzi diversi da quelli di cui al punto 3.2, lettera d), fatto salvo quanto al punto 2.3, o hanno un capitale sociale inferiore a centomila euro, si adeguano alle disposizioni di cui ai punti 3.2 e 3.8 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il mancato adeguamento nel termine di cui al primo periodo è causa di esclusione d'ufficio dall'EVG.

Imprese di nuova iscrizione

- 5.6 La domanda di iscrizione all'EVG è presentata al Ministero.
- 5.7 L'impresa, nella domanda di iscrizione nell'EVG attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 4.
- 5.8 Il Ministero iscrive nell'EVG l'impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima, all'Autorità e sul proprio sito *internet*.
- 5.9 In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Permanenza, esclusione o cancellazione dall'Elenco

- 6.1 L'impresa iscritta nell'EVG, in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, ne dà comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, mantiene

Allegato A

- la permanenza nell'EVG senza soluzione di continuità. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo è di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilità di cui al punto 3.5.
- 6.2 L'impresa iscritta nell'EVG comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la permanenza dei requisiti di cui di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.
- 6.3 Il Gestore del SII, secondo specifiche definite dall'Autorità entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del previsto decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunica al Ministero e all'Autorità l'elenco delle imprese:
- a. che non hanno servito almeno un cliente finale ai sensi dei punti 3.4 e 4.1 negli ultimi dodici mesi;
 - b. per cui si è manifestato il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al punto 3.10.
- 6.4 L'esclusione o la cancellazione dall'EVG è disposta con provvedimento del Ministero ed è comunicata all'impresa interessata. L'impresa può in ogni momento chiedere la cancellazione dall'EVG.
- 6.5 Sono cause di esclusione dall'EVG:
- a. la violazione delle disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - b. le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti presentati ai sensi del presente regolamento;
 - c. la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui al punto 6.3;
 - d. la perdita di almeno uno dei requisiti di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 4;
- 6.6 La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, deve indicare quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022 n. 164. I termini del procedimento sono i medesimi.
- 6.7 L'esclusione dall'EVG comporta, ai sensi del punto 2.1, l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale e di stipulare nuovi contratti di fornitura di gas naturale con i clienti finali, nonché la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
- 6.8 L'impresa esclusa dall'EVG per una delle cause di cui al punto 6.5, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.

Allegato A

- 6.9 Nel caso l'esclusione dall'EVG sia dovuta alla perdita di uno o più tra i requisiti di cui ai punti 3.4, 3.8 e 3.10 e siano invece rispettati gli altri requisiti, all'impresa è consentita l'inizio dell'attività di vendita di gas naturale in deroga al punto 6.8 o la sua continuazione, esclusivamente per il tramite di reti isolate. In tale caso è necessario adeguare l'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese ai sensi del punto 3.3, se non già rispondente al requisito ivi indicato.

7. Disposizioni finali

- 7.1 Sono abrogati l'articolo 2, comma 2, e gli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 2011.